

N. R.G. 2017/488



TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.2.2018;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex artt 28, D. Lgs. 150/2011, e 702 ter cpc

nella causa iscritta al n. R.G.L. 819/2017, avente ad oggetto "Assegno per il nucleo familiare",
promossa

da

con gli Avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri;

e da

Guariso e Livio Neri

con gli Avv.ti Alberto

e da

con gli Avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri

- ricorrenti -

contro

INPS con l'Avv. Tommaso Parisi;

- convenuto -

e contro

UNIQUACOOP SOCIETA' COOPERATIVA, con l'Avv. Giovanni Reho

-convenuta-

e contro

F.P.C. RUBBER SRL

- convenuta -

Ritenuto in fatto

Con il ricorso introduttivo del giudizio
chiedono accertarsi la condotta discriminatoria dell'INPS e
conseguentemente la condanna dell'Istituto al pagamento degli assegni per il nucleo familiare
rispettivamente per i periodi 23.11.2012-31.7.2015, 1.1.2014-8.2.2016, 1.1.2014-5.12.2015.



In particolare, deduce di essere titolare di permesso di soggiorno CE di lungo periodo ex art. 9 TU immigrazione dal 23.11.2012, di lavorare in Italia dal 2004, di avere presentato in data 24.12.20015 domanda all'INPS chiedendo di essere autorizzato ad inserire nel proprio nucleo familiare, a decorrere dal gennaio 2011 la moglie [redacted], ed i figli

Rileva che dal 12.8.2015 percepisce l'ANF in quanto i familiari di cui sopra sono stati iscritti all'anagrafe del Comune di Alessandria dove risiedono.

deduce di avere fatto ingresso in Italia con permesso per lavoro subordinato e di essere titolare di permesso per tale titolo (l'ultimo permesso aveva validità dal 13.8.2014 al 21.9.2016 ed è attualmente in fase di rinnovo), di avere presentato in data 31.1.2016 domanda all'INPS chiedendo di essere autorizzato ad inserire nel proprio nucleo familiare la moglie [redacted] e la figlia [redacted]

di percepire dal 8.2.2016 l'ANF in quanto i familiari di cui sopra sono stati iscritti all'anagrafe del Comune di Serravalle Scrivia dove risiedono.

deduce di avere fatti ingresso in Italia nel 2009 con permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sempre rinnovato e di avere conseguito il permesso di soggiorno CE di lungo periodo dal 15.3.2016, di avere presentato in data 27.12.2015 domanda all'INPS chiedendo di essere autorizzato ad inserire nel proprio nucleo familiare la moglie [redacted] e la figlia [redacted]

Rileva di percepire l'ANF dal 5.12.2015 in quanto i familiari di cui sopra sono stati iscritti all'anagrafe del Comune di Frugarolo dove risiedono.

Le loro istanze sono state respinte dall'INPS in quanto, al momento della presentazione delle stesse, i familiari risiedevano in Paese estero con il quale non esisteva la condizione di reciprocità.

Si osserva che l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 d.l. 69/1988 "*competere in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto*"; nel successivo comma 6 si trova inoltre affermato che "*il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1957 n. 818, di età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetti fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro*".

I ricorrenti deducono che il successivo comma 6 *bis* dell'art. 2 cit. abbia introdotto una discriminazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri regolarmente in Italia. Il comma 6 *bis* del d.l. citato recita infatti: "*Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri [...]*"; rilevano i ricorrenti di avere potuto beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare solo alla data a partire dalla quale i propri familiari risiedono in Italia. Aggiungono che il regime dell'assegno per il nucleo familiare, per quanto riguarda i familiari residenti all'estero, è diverso per gli italiani e per gli stranieri ed è meno favorevole per gli stranieri i quali, a differenza dei cittadini italiani, non possono percepire l'assegno nel caso in cui il loro familiare, benché rientrante nella nozione di familiare di cui al precedente comma 6 dell'art. 2 cit. risieda all'estero. Concludono pertanto nel ritenere discriminatoria la condotta dell'INPS con la quale l'Istituto ha negato loro l'assegno per periodi precedenti all'iscrizione all'anagrafe dei loro congiunti.



I ricorrenti hanno fornito documentazione attraverso le Autorità dei loro Paesi di origine circa le condizioni reddituali dei propri familiari e l'INPS non ha formulato alcuna contestazione in ordine al contenuto di tale documentazione.

I ricorrenti chiedono quindi l'accertamento della discriminazione e la rimozione dei suoi effetti.

Resistono l'INPS e Uniqacoop Società Cooperativa con memorie difensive.

Si deve rilevare che i ricorrenti hanno individuato come legittimato passivo l'INPS. Hanno precisato di avere notificato il ricorso anche a Uniqacoop Società Cooperativa e a F.P.C. Rubber srl (verso la quale all'udienza del 7.6.2017 rinunciavano ad ogni domanda) in quanto datori di lavoro ma nei confronti di questi non formulavano alcuna domanda.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Si osserva che con ordinanza non definitiva resa il 8.6.2017 la condotta oggetto di causa veniva ritenuta non discriminatoria sulla base della considerazione che il meccanismo dei controlli a campione può operare nei confronti dei cittadini italiani, anche se residenti all'estero, mentre non può operare verso gli stranieri residenti all'estero, verso i quali l'autorità italiana non ha alcun potere di verifica, che quindi la differenziazione legislativa è sul punto ragionevole e non costituisce discriminazione.

Si rileva sul punto che la Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 772/2017 nel decidere in merito all'appello avverso un'ordinanza emessa dal Tribunale di Alessandria del tutto simile a quella non definitiva di cui sopra (e riportata a supporto della motivazione), ha accolto l'appello del ricorrente.

Si osserva in materia che in generale, con riguardo alle posizioni dei ricorrenti Nissaka e Djea, sotto la rubrica "*Diritto alla parità di trattamento*", dal punto di vista oggettivo la direttiva 2011/98/UE prevede all'art. 12 che "*I lavoratori di cui al paragrafo 1, lettera b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: [...] e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004*".

Da tale angolo visuale, può osservarsi che:

- rientra nel "*Diritto alla parità di trattamento*" l'assegno di cui trattasi;
- soprattutto, l'assegno per il nucleo familiare rientra nel settore della "sicurezza sociale" e non in quello della "assistenza sociale", perché predeterminati (in base al reddito) ne sono i requisiti di erogazione;
- in effetti, i giudici del Lussemburgo hanno accolto un'ampia nozione di "*sicurezza sociale*", tale da lasciare fuori dal campo di applicazione oggettivo della normativa un numero marginale di prestazioni: essenzialmente quelle strettamente assistenziali, che spettano al beneficiario identificato dall'amministrazione erogatrice sulla base di una valutazione personale e individualizzata delle condizioni di bisogno della persona, mentre la prestazione ricade nella nozione europea di sicurezza sociale, qualora sia riconosciuta una posizione legalmente definita, senza che sia concesso all'erogatore alcun margine di discrezionalità nella valutazione della condizione di bisogno del richiedente e purché sussista un collegamento con i rischi tipici del reg. 1408/1971, ora reg. 883/2004 (così, ex multis, Corte di giustizia 9.10.1974, C-24/74; 13.11.1974, C-39/74; 5.5.1983, C-139/82; 24.2.1987, da C-279 a C-381/85 e C-93/86; 16.7.1992, C-78/91; 5.3.1998, C-160/96; 24.10.2013, C-177/12; 14.6.2016, C-308/14);
- peraltro, lo Stato italiano non si è avvalso della facoltà concessa dalla direttiva 2011/98/UE, par. 2, lett. b), di non applicare "*[...] il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, [...] ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato*



membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto” (né, senza l’esercizio di quella facoltà derogatoria che compete all’organo titolare della funzione legislativa, può l’INPS limitare altrimenti la portata del principio di non discriminazione).

Del resto, sempre sotto la rubrica “*Diritto alla parità di trattamento*”, dal punto di vista soggettivo la direttiva 2011/98/UE prevede all’art. 12 che “*I lavoratori di cui al paragrafo 1, lettera b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: [...] e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004*”.

Da tale angolo visuale, può osservarsi che:

- i lavoratori verso cui può operare il “*Diritto alla parità di trattamento*” sono rispettivamente: “*b) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare [...]*” e “*c) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi*”;

- la dizione “*perm. unico lavoro*”, in attuazione della stessa direttiva 2011/98/UE, è stata introdotta, dal D. Lgs. 40/2014, nell’art. 5 co. 8.1, D. Lgs. 286/1998;

- tale dizione deve essere inserita, a norma dell’art. 1 lett. b) del predetto D. Lgs 40/2014, per permessi di soggiorno che consentono l’esercizio di attività di lavoro subordinato, tra i quali vanno compresi anche quelli per attesa di occupazione e per motivi familiari (“*Nel permesso di soggiorno che autorizza l’esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: “perm. unico lavoro*”). Ai sensi dell’art. 30 D. Lgs 286/1998 il permesso di soggiorno per motivi familiari rientra tra quelli di cui alla lettera d) della Direttiva citata.

Che, poi, la direttiva 2011/98/UE, in quanto contenente obblighi precisi e incondizionati, sia *self-executing* e abbia effetto diretto verticale nei rapporti tra singolo e Stato, da intendersi anche come Stato-apparato comprensivo dell’Amministrazione, non è in discussione (così già tanto Corte di giustizia 22.6.1989, C-103/1988 quanto Corte cost. 389/1989, segno di un idem sentire tra giurisprudenza comunitaria e giurisprudenza costituzionale in terna).

La direttiva 2011/98/UE ben può dunque applicarsi nei rapporti tra il singolo e l’INPS.

Per quanto concerne la posizione del ricorrente Mohammad si osserva che la Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo all’art. 11 commi 1 e 4 prevede che “*Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda [...] a) l’esercizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma, purché questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all’esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione [...]. d) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale [...]*”.

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha osservato che “*Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs. n. 3 del 2007, ex art. 1, in attuazione della direttiva 2003/109/CE) l’ANF è stato riconosciuto in seguito alla legge 6.8.2013 n. 97 (pubblicata in GU 20.8.2013, ed entrata in vigore il 4.9.2013); [...] Deve essere ricordato in proposito che in relazione alla direttiva 2003/109 la Commissione Europea ha contestato all’Italia, con la procedura d’infrazione n. 4009/2013, la non conformità di alcune disposizioni vigenti nel nostro ordinamento tra le quali era compresa quella relativa all’assegno per il nucleo familiare regolato dalla L. n. 448 del 1998, art. 65. Il Governo Italiano non ha sollevato sul punto obiezioni di sorta ed il Parlamento Italiano, come risulta anche dai lavori preparatori, ne ha preso atto inserendo la norma di adeguamento nella legge Europea 6.8.2013 n.97 (GU 20.8.2013 entrata in*



vigore il 4.9.2013) intitolata "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea". L'art. 13, in particolare, detta "le disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo"; e richiama la "Procedura di infrazione 2013/4009". Esso dispone al comma "1: Alla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 65, comma 1, le parole: cittadini italiani residenti sono sostituite dalle seguenti: cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente".

La norma di legge ha in tal modo esteso ai lungo soggiornanti di cui alla direttiva 2003/109/CE il diritto all'ANF, semplicemente operando un ampliamento del novero dei soggetti titolari della prestazione" (Cassazione civile, sez. lav., 08/05/2017, n.11165).

I ricorrenti sono stati pertanto esclusi da un beneficio a causa della loro nazionalità (l'art. 2 comma 6 bis cit. comporta che solo gli stranieri, a differenza degli italiani, non possono percepire l'assegno per il nucleo familiare nel caso in cui il loro familiare risieda all'estero). Come ha correttamente evidenziato la Corte d'Appello nella sentenza sopra citata "La nazionalità è certamente un fattore di discriminazione vietato (ex art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ed ex art. 43 T.U. immigrazione)".

Ne deriva che la mancata concessione ai cittadini di paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno a fini lavorativi o lungo soggiornanti, i cui familiari a carico risultino residenti all'estero, dell'assegno per il nucleo familiare, costituisce discriminazione collettiva per ragioni di nazionalità, per violazione delle disposizioni comunitarie di cui sopra.

La norma di cui all'art. 2 comma 6 bis D.L. 69/1988 convertito in legge L. 153/1988 contrastante con le disposizioni comunitarie di cui sopra direttamente applicabili, va quindi disapplicata e l'INPS dovrà cessare la condotta discriminatoria ed essere condannato al pagamento a favore di [redacted] della somma di euro 13523,71 (per il periodo dal 23.11.2012 al 31.7.2015), a favore di [redacted] della somma di euro 1880,93 (per il periodo dal 1.1.2014 al 31.7.2015) e euro 536,70 (per il periodo dal 1.8.2015 al 8.2.2016 durante il quale è stato alle dipendenze di F.P.C. Rubber srl) e a favore di [redacted] della somma di euro 2707,40 (per il periodo dal 1.1.2014 al 5.12.2015 durante il quale è stata alle dipendenze di Uniqacoop società cooperativa), con gli interessi legali dalla data della maturazione sino al saldo, osservando che i relativi importi non sono stati contestati dall'INPS.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara

il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS consistita nell'aver negato a [redacted] l'assegno per il nucleo familiare per il periodo 23.11.2012-31.7.2015, nell'aver negato a [redacted] l'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1.1.2014-8.2.2016 e nell'aver negato a [redacted] l'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1.1.2014-5.12.2015;

ordina

all'INPS di cessare la condotta discriminatoria

condanna

l'INPS a corrispondere a [redacted] la somma di euro 13.523,71, a [redacted] la somma di euro 1.880,93 (per il periodo dal 1.1.2014 al 31.7.2015) e euro 536,70 (per il periodo dal 1.8.2015 al 8.2.2016 durante il quale è stato



alle dipendenze di F.P.C. Rubber srl) e a la somma di euro 2.707,40, tutte con gli interessi legali dalla data della maturazione sino al saldo;

condanna

l'INPS a rifondere in solido ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore degli Avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri, dichiaratisi antistatari.

Si comunichi.

Alessandria, 28 febbraio 2018

Il Giudice
dott. Valeria Ardoino

